

N. R.G. 17716/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 17716 del ruolo generale dell'anno 2010

vertente tra

FALLIMENTO

attore, con il proc.

e

convenuta, con i procc. domm.

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13.4.2016 e perciò, per entrambe, come da fogli allegati al verbale di detta udienza.

MOTIVAZIONE

1. La causa è stata promossa dal fallimento [redacted] che, con citazione notificata in data 25.10.2010, ha convenuto in giudizio [redacted], per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 86.700,00=, oltre accessori, quale restituzione degli importi pagati in esecuzione di un contratto di leasing avente a oggetto un immobile ad uso commerciale sito in [redacted] via [redacted] contratto risolto ante fallimento per inadempimento della società poi fallita.
2. Si è costituita in giudizio [redacted] contestando sotto vari profili la domanda attrice e ha concluso per il rigetto della medesima con vittoria di spese.



La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di ctu (diretta ad accertare il valore dell'immobile alle date di risoluzione del contratto e di riconsegna alla società concedente e il valore locativo del medesimo), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.4.2016 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

3. In punto di fatto, è del tutto pacifico in causa che:

a) il contratto di leasing è stato risolto ante fallimento (30.9.2008) per inadempimento della società poi fallita;

b) [redacted] ha presentato distinte domande di: b1) insinuazione al passivo del fallimento per i crediti relativi ai canoni scaduti e non pagati, maggiorati delle spese di insoluto e degli interessi di mora, conteggiati secondo le clausole contrattuali; b2) rivendica dell'immobile concesso in locazione finanziaria;

c) entrambe le domande sono state integralmente accolte dal g.d. con decreti in data 3.6.2009 e 17.9.2010 (vedi comunicazione del curatore ex 97 l.f., doc. 15 prodotto dalla convenuta), sul presupposto dell'intervenuta risoluzione del contratto ante fallimento.

4. In punto di diritto, va rilevato che, trattandosi di contratto di leasing pacificamente risolto ante fallimento, non può trovare applicazione l'art. 72-quater l.fall., atteso che tale norma disciplina soltanto i rapporti di locazione finanziaria pendenti alla data di dichiarazione di fallimento (dell'utilizzatrice, con riferimento ai primi tre commi), così come da ultimo confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2538/2016).

Inoltre, trattandosi di leasing traslativo (come confermato anche dalla c.t.u. espletata, dalla quale emerge un valore dell'immobile decisamente superiore al prezzo fissato per il suo riscatto), troverebbe in astratto applicazione l'art. 1526 c.c., conseguendone la possibilità per la società utilizzatrice di ottenere la restituzione delle rate già corrisposte, salvo il diritto per la società di leasing ad un equo compenso per l'utilizzo del bene e l'eventuale risarcimento del danno subito (confronta Cass. 2538/2016 citata).

Tuttavia, il diritto dell'utilizzatrice non può trovare concreto riconoscimento nel caso in esame, per effetto dell'efficacia preclusiva del provvedimento del giudice delegato che, come anticipato, ha ammesso il credito della società di leasing relativo alle rate scadute e non pagate proprio sul presupposto dell'intervenuta risoluzione del contratto.



4.1. A norma dell'art. 96, u.c., l. fall. il decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo produce effetti soltanto ai fini del concorso; l'orientamento ormai del tutto prevalente in dottrina e giurisprudenza ritiene che "l'accertamento giudiziale del credito in sede di verifica del passivo ha forza di giudicato endofallimentare, vale a dire idoneo a determinare effetti preclusivi esclusivamente nell'ambito della procedura fallimentare", con la conseguenza che "se non impugnato, il decreto di approvazione dello stato passivo esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva, l'esistenza di cause di prelazione" (e ciò sulla scorta dei principi di diritto forniti da Cass. SS.UU. 16508/2010).

4.2. Nel caso in esame, come ricordato, il credito della società di leasing relativo a canoni scaduti e non pagati è stato ammesso al passivo in applicazione delle clausole contrattuali disciplinanti le conseguenze della risoluzione del contratto, con pronuncia che deve ritenersi preclusiva quanto al diritto della curatela di ripetere gli importi in precedenza versati in esecuzione del medesimo contratto (in ossequio al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile).

4.3. Un caso affine a quello in esame è stato d'altronde già deciso di recente da questo tribunale con la sentenza n. 2154 ord. in data 12.7.2016, che ha osservato che "l'assetto del rapporto di leasing (risolto antecedentemente al fallimento, con i correlativi effetti restitutori riguardo ai beni) è stato una volta per tutte definito con l'ammissione al passivo di (...) in relazione a tutti i suoi aspetti finanziari: sicché – come già rilevato – l'accoglimento della odierna domanda della curatela finirebbe per incidere sull'ammissione al passivo, fondata sull'applicazione di una clausola contrattuale – regolativa degli effetti della risoluzione – presupponente (e comunque in concreto comportante) l'assegnazione definitiva dei canoni pagati alla concedente in leasing e non già la loro atomistica considerazione e ripetibilità alla stregua del disposto dell'art. 1526 c.c."

5. La domanda della curatela attrice va, pertanto, dichiarata inammissibile.

6. La curatela, soccombente, va quindi condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in complessivi € 10.000,00=, oltre rimborso forfettario (15%) e accessori di legge.

Le spese di ctu, come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e in parti uguali nei rapporti interni.



P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, dichiara inammissibile la domanda attrice; condanna l'attrice curatela del fallimento [redacted] al pagamento, in favore della convenuta [redacted] della somma di € 10.000,00=, oltre rimborso forfettario (15%) e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite; pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido e in parti uguali nei rapporti interni.

Così deciso in Brescia il 2.8.2016.

Il giudice

Dott. Raffaele Del Porto

IL CASO.it

